Come contestare una multa

Le informazioni precise per opporsi alle contravvenzioni senza avere bisogno di una costosa consulenza legale

Come contestare una multa

La procedura corretta per opporsi ad una contravvenzione che vi è stata notificata via posta attraverso un verbale si compone di **5 punti** fondamentali:

- 1. verificare il testo del verbale
- 2. scegliere l'autorità alla quale ricorrere
- 3. compilare il ricorso
- 4. presentarsi all' udienza nel caso in cui sia stato scelto di ricorrere al giudice di pace
- 5. produrre al giudice le prove della propria difesa.

In questo file vi spiegheremo come affrontare serenamente e senza commettere errori le operazioni richieste per il completamento della stessa.

Sommario:

- 1. DEFINIZIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DELL' OPPOSIZIONE
- 2. VERIFICA DEL VERBALE
- 3. INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI DIFESE
- 4. PRESENTAZIONE DEL RICORSO AL PREFETTO

1. DEFINIZIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DELL' OPPOSIZIONE

Prima di dare corso all'intera procedura, tuttavia, è necessario **prendere visione del calendario**, dal momento che l'opposizione ad una multa deve essere fatta **entro i termini perentori** stabiliti dalla legge. Scaduti questi termini, infatti, non sarà più possibile contestare la contravvenzione e la multa diventerà definitiva.

Bisogna sapere dunque che i **termini di scadenza** variano a seconda del fatto che si decida di rivolgersi al prefetto o al giudice di pace, secondo le seguenti differenze:

- 1. se decidiamo di rivolgerci al prefetto il termine di scadenza dell' opposizione è fissato a **60 giorni di tempo** dall' arrivo del verbale della contravvenzione;
- 2. se decidiamo di rivolgerci al giudice di pace termine di scadenza dell' opposizione è fissato a **30 giorni di tempo** dall' arrivo del verbale della contravvenzione.

I giorni si cominciano sempre a contare da quello successivo al ricevimento del verbale stesso e sono inclusi anche il sabato, la domenica e i festivi. In caso di ultimo giorno disponibile in data festiva la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo.

Nel caso in cui, infine, mi voglio opporre al verbale consegnatomi dalle mani del vigile, il giorno da cui si iniziano a contare i termini di scadenza è quello successivo a quello in cui è stata commessa l'infrazione.

Una volta chiarita la necessità di rispettare i termini di scadenza per mettere in pratica la procedura di opposizione alle contravvenzioni, vediamo nello specifico come affrontare le altre operazioni richieste dalla procedura.

2. VERIFICA DEL VERBALE

La verifica del verbale presuppone innanzitutto il **controllo della data di spedizione**.

Anche la Pubblica Amministrazione ha infatti delle tempistiche da rispettare nella notifica delle contravvenzioni: questo significa che, trascorso un certo termine, la contravvenzione non avrà più valore.

La polizia municipale o la polizia stradale hanno infatti **90 giorni di tempo** per notificare la contravvenzione dal momento in cui viene commessa l' infrazione, ma i giorni vengono contati da quello della **spedizione**.

In secondo luogo, poi, trattandosi di un testo ufficiale della pubblica amministrazione, il verbale deve presentarsi **completo** in ogni sua parte, **esatto** e motivato. Deve cioè contenere tutti i dati previsti dalle disposizioni di legge.

Ecco quindi quali sono i dati che devono essere sempre contenuti all' interno di un verbale di contravvenzione e la cui presenza va controllata:

- dati identificativi del veicolo
- dati identificativi del conducente e del proprietario
- data, luogo e tipologia dell' infrazione commessa, con rimando al relativo articolo del codice della strada di ci è stata riscontrata la violazione
- descrizione sintetica dell' accaduto
- indicazioni sulle modalità di pagamento
- indicazioni sulle modalità di opposizione
- data
- firma

La mancanza di alcuni di questi dati può essere utilizzata da chi si oppone alla contravvenzione, perché può portare il giudice o il prefetto, cui spetta l' ultima parola, all'annullamento del verbale stesso.

Bisogna ricordare, però, che non tutte le lacune portano alla nullità dell'atto e ogni caso andrà valutato singolarmente.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI DIFESE

Il secondo passo fondamentale per dare corso in modo corretto alla procedura di opposizione ad una contravvenzione prevede **l'individuazione delle possibili difese** contro quanto riportato all' interno del verbale stesso.

Le difese possibili possono essere di due tipi:

- 1. difese formali
- 2. difese di merito

Le **difese formali** si riferiscono alla forma del verbale, ovvero al procedimento e al testo dell' atto che vi è stato recapitato. Può essere rilevato, dunque, al suo interno, un mancato rispetto dei passaggi previsti dalla legge oppure può essere rilavata l'eventuale presenza di errori e lacune.

Tra le possibili difese formali vi sono ad esempio:

- la notifica del verbale oltre i 90 giorni di tempo dall'infrazione
- l'invio della notifica del verbale al soggetto non abilitato a riceverlo
- la mancanza delle informazioni relative al luogo e al tempo della violazione
- la mancata consegna immediata del verbale

Le **difese di merito**, invece, riguardano l' esistenza o meno della violazione. Chi si oppone ad una contestazione può dunque appellarsi al fatto che:

- non c'è stata alcuna infrazione
- non ha commesso alcuna infrazione
- la legge non prevede la punibilità dell'infrazione in questione.

4. PRESENTAZIONE DEL RICORSO AL PREFETTO

Il secondo passo che abbiamo indicato all' inizio per il completamento della procedura di opposizione prevede la scelta dell'autorità a cui rivolgersi per la presentazione del ricorso. Nel caso in cui si scelga di rivolgersi al **prefetto**, queste saranno le indicazioni da seguire.

Il **ricorso al prefetto**, come abbiamo accennato in precedenza, deve essere presentato entro **60 giorni di tempo** dalla notifica del verbale o dalla contestazione immediata.

Il **ricorso** può essere presentato in prefettura attraverso **tre** modalità:

- tramite l'organo accertatore polizia municipale, polizia stradale, etc.
- a mano
- via posta a mezzo di una Raccomandata A.R. in modo da poter conservare attestazione della data di spedizione

Dal punto di vista della forma e del **contenuto** non sono previste modalità particolari, ma il testo del ricorso deve almeno contenere:

- i dati relativi all' autorità cui si propone il ricorso
- i dati anagrafici di chi presenta il ricorso
- il numero e la data del verbale contro cui si presenta il ricorso
- le motivazioni del ricorso
- le richieste presentate al prefetto
- data e firma del ricorrente.

Per quanto riguarda, invece, le **richieste** che possono essere presentate al prefetto, queste possono essere di due tipi: istruttorie e di merito.

Le richieste **istruttorie** prevedono che il prefetto acquisisca la documentazione per dimostrare che il verbale è errato oppure ascolti la versione dei fatti di chi presenta ricorso. Sono quindi utili quando si vogliono contestare vizi di forma e di contenuto presenti all' interno del verbale stesso.

Le richieste di **merito**, invece, prevedono che il prefetto in definitiva archivi la contravvenzione e, a livello statistico, hanno meno probabilità di successo.

Sulla base delle richieste presentate dal ricorrente, quindi, il compito del prefetto è quello di acquisire la documentazione e di disporre l'eventuale audizione del ricorrente, per potersi alla fine pronunciare sul ricorso.

A questo punto il ricorso può essere accolto o respinto.

Se il ricorso viene **respinto**, il prefetto adotta una ordinanza motivata e ingiunge al ricorrente il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo previsto dal codice della strada per la violazione in questione. Secondo il Codice della Strada, tuttavia, il prefetto ha

120 giorni di tempo per adottare l'ordinanza motivata, che vengono contati dal giorno in cui lo stesso riceve la documentazione da parte dell'organo accertatore. Nel caso in cui, quindi, l'ordinanza motivata non sia stata adottata dal prefetto entro 120 giorni di tempo, il ricorso si intende accolto.

E quando il ricorso viene **accolto**, in prima o in seconda istanza, la pratica viene archiviata.